

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Registro seduta del 21.11.2006

OGGETTO:Capitolato d'oneri per la gestione Servizio di Residenza protetta in loc. Avosso.

L'anno duemilasei addi ventuno del mese di novembre alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		A
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		A
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;

Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Sordini, che illustra il provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.12.2003, con cui si approvava l'aggiornamento del capitolato d'oneri relativo alla gestione della Comunità alloggio di proprietà comunale;

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento della gestione della Comunità Alloggio per anziani di proprietà comunale in quanto in scadenza;

Ritenuto di modificare lo schema di capitolato d'oneri – schema di convenzione per l'affidamento dei servizi per la gestione della Comunità Alloggio Comunale sita in Casella, loc. Avosso, integrandolo con migliorie tecniche proposte dal Responsabile del Settore Sociale comunale;

Visto il testo capitolato d'oneri, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentito il Consigliere Banchemo che precisa quanto segue:

1. sarebbe meglio indicare "soggetto aggiudicatario" anziché "cooperativa".
2. non è d'accordo sulla garanzia di n. 3 posti assicurata al futuro gestore e, comunque, così come prevista la norma è contraddittoria.

Sentito il Consigliere Setti che chiede se è già noto il "quantum" dell'affitto che sarà indicato nel bando;

Sentito il Sindaco che, premesso l'accoglimento della prima obiezione del Consigliere Banchemo, fa presente che gli attuali gestori hanno affermato e documentato che attualmente la struttura è in perdita: si parla di circa 10.000 euro. Storicamente, dalla sua apertura, la struttura non ha mai ospitato, mediamente, più di tre ospiti residenti. E' stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione per il passaggio da 6 a 9 posti che ad oggi non si riescono a coprire. Per i residenti nel Comune e nel Distretto Sociale sono disponibili comunque 6 posti. La prevista Commissione Consiliare di controllo vigilerà sul buon andamento della gestione.

Rispondendo al Consigliere Setti dice poi che la somma relativa alla locazione della struttura da indicarsi nel bando di gara presumibilmente sarà di euro 400,00 circa;

Vista la Legge 24.12.1993 n. 537 e successive m ed i.;

Visto il D.lgs. n. 358/94 e successive m. ed i.;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m-. ed i.;

Con voti favorevoli n. 11 e n. 1 astenuto: Banchemo;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di capitolato d'oneri-convenzione per l'affidamento del servizio per la gestione della Comunità Alloggio per Anziani sita in Casella, loc. Avosso, così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai Responsabili dei Settori Sociale e Finanziaria ogni successivo adempimento in merito all'affidamento del Servizio ed ai relativi adempimenti di ordine finanziario.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo Selvini

Bozza di CONVENZIONE per l'affidamento della gestione di Servizi relativi alla COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI di Casella, Loc. Avosso per gli anni 2007-2008-2009.

ART. 1

Il Comune di Casella affida la gestione della COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI sita in Loc. Avosso, per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31.12.2009 alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

L'affidamento comprende il servizio socio assistenziale di cucina, di pulizia e di assistenza a favore degli ospiti, la riscossione delle rette, l'approvvigionamento dei generi alimentari, sanitari, materiali di consumo e di quant'altro necessario per il corretto funzionamento della gestione, le manutenzioni ordinarie di locali, di attrezzature e impianti, oltre alla gestione di tutto il personale addetto alla Comunità. Tutte le spese sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

A titolo meramente esemplificativo si intendono ordinarie le manutenzioni e/o riparazioni di guasti idraulici, interventi sull'impianto elettrico, sulle attrezzature (lavatrici, caldaia, etc.), riparazione di infissi, corrimani, porte e arredi, servoscala; il controllo e la manutenzione periodica di caldaie e dispositivi di sicurezza (es. estintori) come prescritto dalla legislazione vigente in materia.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la totale sostituzione di quanto non sia più riparabile.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora per eventi impreveduti si rendesse necessario un pronto intervento onde eliminare i possibili ostacoli all'espletamento delle normali attività della Comunità Alloggio o pericoli alle persone o alle cose, la cooperativa dovrà eseguire i lavori del caso, anche se dovessero costituire manutenzione straordinaria, e ne darà notizia all'amministrazione comunale entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

Sono a carico della cooperativa il pagamento di tutte le utenze che derivano dal consumo di energia elettrica, acqua, gas e telefono.

ART. 2

La Comunità Alloggio ospita un numero massimo di 9 anziani autosufficienti o con parziale autosufficienza, e si configura come una forma di accoglienza a carattere comunitario a prevalente ospitalità alberghiera, con prestazioni di socializzazione e di sostegno al governo della casa.

Sarà possibile, su progetto specifico dei servizi sociali ospitare, per alcune delle attività svolte dagli operatori durante la giornata (pasto, attività di socializzazione pomeridiane), anziani autosufficienti residenti nel Comune, per inserimenti diurni.

Il personale impiegato nei servizi, dovrà concorrere a realizzare una residenza il cui obiettivo sia la prevenzione del decadimento funzionale, al fine di consentire il mantenimento delle autonomie residue e dell'autostima dei fruitori.

Le attività dovranno quindi porre in primo piano la persona e saranno pertanto essenziali:

- L'integrazione e il coordinamento nell'operatività del personale;
- La flessibilità operativa;
- La stabilità dell'equipe assistenziale;

- Il rispetto dei diritti degli utenti e della loro personalità, anche tramite la personalizzazione degli ambienti;
- La valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno.

Globalmente nella Comunità Alloggio, si deve comunque perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino ai ritmi e alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze della collettività.

Dovrà essere elaborato un progetto individualizzato per ogni ospite, nel quale particolare attenzione dovrà essere posta alle esigenze di tipo relazionale.

ART. 3

A fronte del servizio reso, al soggetto aggiudicatario competono i seguenti corrispettivi comprensivi di I.V.A. a carico degli ospiti della struttura o delle persone obbligate per legge o infine degli Enti che ne hanno assunto l'onere:

- € 900,00 per gli anziani residenti nel Comune di Casella. (Cinquanta euro saranno a carico di questo Comune a titolo di contributo straordinario);
- € 1250,00 per gli anziani residenti nei comuni del Distretto Sociale n.50 (Valbrenna; Savignone, Montoggio).
- € 1350,00 per gli anziani residenti al di fuori dei comuni sopraccitati.

A decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, l'ammontare delle rette subirà una variazione in aumento pari all'aumento del costo della vita in misura comunque non superiore a quello derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT.

ART. 4

La domanda di accesso alla struttura deve essere datata, compilata, firmata e consegnata presso gli uffici dei servizi sociali del Distretto n. 50, e dotata di scheda AGED in allegato.

Saranno ammessi solo gli anziani con scheda AGED con punteggio rigorosamente inferiore a 10, come da Delibera della Giunta Regionale, n.308 del 2005 e succ. mod.

L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di formale impegno da parte dell'assistito o dalle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, per il pagamento della retta.

Gli inserimenti degli anziani saranno effettuati in base alla lista di attesa gestita con criteri di trasparenza da una commissione composta da un responsabile della struttura, nominato dalla ditta appaltatrice e dal responsabile dei servizi sociali del Comune di Casella.

La lista di attesa verrà gestita secondo i seguenti criteri di priorità:

- anziani residenti nel territorio del Comune di Casella;
- anziani residenti nel territorio del Distretto Sociale n.50;
- anziani non residenti in ordine di data della presentazione della domanda.

E' comunque garantito al Gestore l'utilizzo di n° tre posti di anziani non residenti in Casella o nei Comuni compresi nel Distretto Sociale n°50.

La commissione può derogare i criteri sopra esposti solo con relazione motivata del servizio sociale del comune di Casella.

ART. 5

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio e a rendere le prestazioni di cui all'art.1 nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, con adeguata organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione

idonea al raggiungimento della corretta fornitura dei servizio e con personale professionalmente qualificato.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori, sia dipendenti che soci, il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali, riferito ai ruoli professionali espressamente previsti.

Il soggetto aggiudicatario trasmette entro il 15.3.2007 l'elenco nominativo del personale impiegato nella struttura, indicando anche gli estremi del rilascio dei rispettivi attestati professionali, esperienze formative, l'orario di lavoro di riferimento, gli organici di servizio e i mansionari.

Al fine di garantire la stabilità dell'equipe assistenziale, il soggetto aggiudicatario dovrà limitare il turn over, che non dovrà mai superare il limite del 25% annuo, salvo eventuali eccedenze di tali percentuale provocate da dimissioni spontanee.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a non interrompere il servizio e a provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale in caso di assenza, dimissioni, licenziamento, assicurando da parte del personale assunto in sostituzione, il possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito, dandone comunicazione entro 15 giorni all'Ente contraente, con espressa indicazione dei requisiti sopra accennati.

ART. 6

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad organizzare la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa.

Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la cooperativa e disponibile per le verifiche da parte del Comune.

In particolare, al fine di assicurare una corretta tutela degli ospiti, dovrà provvedere a quanto segue:

- nominare un responsabile della gestione che sovrintenda alla organizzazione del personale e curi i rapporti con il Comune e con gli ospiti.
- Assicurare, ove sia il caso, la presenza di operatori addetti alla preparazione dei pasti, lavanderia e pulizie.
- Disporre per la conservazione dei farmaci, approvvigionati su singola prescrizione, in modo attentamente personalizzato, mentre le sostanze stupefacenti (ad esempio Gardenale) devono essere conservate separatamente.
- Assicurare, ove sia il caso, la presenza di personale sanitario per il tempo strettamente necessario alle esigenze degli ospiti.
- Garantire la necessaria vigilanza notturna.

ART. 7

Per l'utilizzo della struttura e delle apparecchiatura di proprietà comunale, la cooperativa e' tenuta a corrispondere al Comune un canone mensile, determinato in Euro(importo determinato nel bando di gara) da pagarsi a rate trimestrali posticipate, entro il 30 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il soggetto aggiudicatario è tenuta a presentare, alla fine della gestione, un documentato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute nell'intesa che l'eventuale rimanenza attiva dovrà essere attribuita per il 60% al Comune di Casella e per la quota restante al soggetto aggiudicatario.

ART. 8

La cooperativa dovrà provvedere con proprio personale e mezzo, al trasporto degli ospiti presso i servizi sanitari territoriali per le prestazioni a carattere sanitario e per prenotazioni di visite e analisi.

ART.9

Il soggetto aggiudicatario è tenuta a redigere e trasmettere al Comune ogni sei mesi una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

Il Comune esercita la vigilanza sull'andamento della gestione, tramite personale proprio o della ASL, e può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alle condizioni e al trattamento degli ospiti.

ART. 10

E' da costituirsi una Commissione di Controllo Consigliare, presieduta dal Sindaco o suo Delegato, composta da n° tre Rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale nel proprio seno, di cui uno in rappresentanza della o delle Minoranze. La Commissione può svolgere validamente le sue funzioni quando siano presenti la metà più uno dei suoi Componenti.

Detta Commissione può controllare tutti gli atti di gestione, nessuno escluso, compiuti dal soggetto aggiudicatario del servizio; si riunisce almeno una volta all'anno;

ART. 11

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori, o ai terzi nello svolgimento della gestione oggetto del presente convenzione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà pertanto provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli assistiti, gli assistiti fra di loro, e i visitatori.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile per i danni provocati dai propri dipendenti, alle cose mobili e immobili, della comunità alloggio. In ogni caso si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad assumersi in toto tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro e di prevenzione incendi, con particolare riguardo a quanto contenuto nel D. Igl. 626/94 e successive modifiche, e/o integrazioni e nel D.M. 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare il responsabile preposto ai sensi dell'articolo 7 del D. Igl. 626/94.

ART. 12

Il soggetto aggiudicatario è sentita dal Comune contraente in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività, di cui alla presente convenzione.

Sono previsti altresì incontri periodici almeno semestrali, volti:

- all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione
- alla valutazione congiunta dei risultati dell'attività svolta.

ART. 13

In ogni caso in cui l'Ente dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme al disciplinare sottoscritto delle parti, lo stesso contesta l'inadempimento al soggetto aggiudicatario, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare il soggetto aggiudicatario al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza il Comune procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

ART. 14

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, in caso di grave e provato inadempimento del soggetto aggiudicatario atto a compromettere il risultato della gestione.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Per il soggetto aggiudicatario

Per Il Comune di Casella

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 21.11.2006

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.11.2006

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 25.11.2006

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 25.11.2006

Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo SELVINI